



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

Direzione Risorse Umane Affari Generali e Servizi Demografici
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Servizio Risorse Umane

Data 30.12.2022

Atto n° 3163

Oggetto: Liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute. Ex dipendente Pelligra Aldo, "Istruttore Amministrativo", Cat."C", pos.ec."C4"

Parere Regularità Tecnica	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 22.12.2022	Il Dirigente F.to Dott. Giorgio La Malfa
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 2.711,44 è imputata al CAP. 200 IMP.1745/22 - €.645,32 CAP.210 IMP.1746/22- €.230,47 C CAP.210/10 IMP.1750/22	
VISTO: si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 30.12.2022	Il Dirigente F.to Dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,.....	Il Segretario Generale

Il Dirigente

Premesso che

- a) in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1543 del 28/06/2022 il dipendente Pelligra Aldo, "Istruttore Amministrativo", Cat. "C", pos. ec. "C4", in servizio presso la direzione "Affari Generali", è stato collocato a riposo per "limiti di servizio" a decorrere dal 01/12/2022;
- b) lo stesso alla data del 7 luglio 2022 aveva da fruire giorni 52 di congedo ordinario;
- c) che in data 29/09/2022 il medesimo ha presentato istanza di congedo ordinario;

Dato atto che con :

- ☞ nota prot.603/Ru del 06/10/2022 lo scrivente ha disposto al dipendente Pelligra Aldo la revoca delle ferie per "inderogabili esigenze di servizio";
- ☞ nota prot.n.650/RU del 26/10/2022 lo scrivente ha rappresentato al Sig. Sindaco "... la grave carenza di personale assegnato a questa direzione da parte dell'organo esecutivo competente" e pertanto, "non è nelle condizioni di approvare la richiesta di congedo ordinario avanzata dal dipendente Pelligra Aldo...";

Vista l'istanza prot.n.4074 del 02/12/2022 con la quale l'ex dipendente Pelligra, ha chiesto la monetizzazione e la liquidazione delle ferie maturate e non godute pari a giorni 35 relativi agli anni 2021 e 2022, in quanto revocate per *"inderogabili motivi di servizio"* ;

Visto il fascicolo personale del suddetto ex dipendente dal quale risultano i seguenti giorni di congedo ordinario maturato e non goduto:

- giorni 9 relativi all'anno 2021;
- giorni 26 relativi all'anno 2022;

Visto l'art.5, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che testualmente recita : *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. **La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.***

*Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. **La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.** Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"*

Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022 che il co.11 dell'art. 38 testualmente recita: *"Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative"*;

Visto che il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere 8 ottobre 2012 n.0040033 in merito al "Decreto legge n. 95 del 2012 - art.5, co.8 - abrogazione della liquidazione delle ferie non godute - precisa che: *"non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità..."*

Vista la deliberazione n. 98/19 con la quale i magistrati contabili del Molise, richiamando la disciplina dell'art. 28 co. 11 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 ora trasfuso nell'art.38 co.11 del CCNL 16/11/2022, hanno ritenuto precisare che le ferie maturate e non godute sono monetizzabili soltanto all'atto di cessazione del rapporto lavorativo nei limiti delle vigenti norme di legge, ex D.L. 95/12, specificando che il divieto di monetizzazione imposto dall'art. 5 co. 8 del D.L. n. 95/12 non troverebbe applicazione nel caso in cui la mancata fruizione non sia dipesa da eventi del tutto imprevedibili e non attribuibili, in alcun modo, né al datore di lavoro, né al lavoratore;

Visti i pareri del MEF –Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot.77389 del 14/09/2012 e prot.94806 del 09/11/2012 e del Dip. Funzione Pubblica prot.32937 del 06/08/2012 e prot.40033 del 08/10/2012, che confermano gli assunti secondo i quali all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruiti sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al

dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni;

Considerato che in merito alle ferie maturate e non godute di giorni 35 così distinti : giorni 9 anno 2021 e giorni 26 anno 2022, il suddetto ex dipendente ha richiesto la monetizzazione, in quanto, la mancata fruizione è stata impedita *“per esigenze di servizio”*;

Visto il prospetto contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui si evince che la somma complessiva comprensiva di oneri riflessi ed Irap per la liquidazione di cui trattasi ammonta ad **€. 3.585,23** comprensiva di oneri riflessi ed Irap;

Dato atto pertanto, che l'indennità sostitutiva corrispondente a giorni 35, anni 2021 e 2022, per ferie maturate e non godute ammonta ad €. 2.711,44 oltre ad €.645,32 per oneri riflessi e ad €.230,47 per Irap per una spesa complessiva di **€. 3.587,23**;

Ritenuto alla luce di quanto sopra di:

- impegnare la superiore somma complessiva di **€. 3.587,23** che trova copertura finanziaria nei capitoli del corrente bilancio 2022 meglio descritti nel superiore prospetto contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- procedere alla liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute al suddetto ex dipendente corrispondente a complessivi giorni 35, anni 2021 e 2022;

Visto l'OREL vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. Prendere atto dell'istanza prot. n. 4074/RU del 02/12/2022, con la quale il dipendente Pelligra Aldo, collocato a riposo a decorrere dal 01/12/2022, ha chiesto la monetizzazione e la liquidazione di complessivi giorni 35 di ferie maturate e non godute negli anni 2021 e 2022.
2. Dare atto di procedere alla liquidazione delle ferie maturate e non godute al suddetto ex dipendente per *“esigenze di servizio”*, pari a complessivi giorni 35 relativi agli anni 2021 e 2022.
3. Impegnare la spesa ammontante a complessivi **€. 3.587,23** comprensiva di oneri riflessi ed Irap - necessaria per la liquidazione dell'indennità sostitutiva relativa a giorni 35 (di cui 9 giorni relativi all'anno 2021 e 26 giorni relativi all'anno 2022) di ferie maturate e non godute dall'ex dipendente per *“esigenze di servizio”* - che trova imputazione nei pertinenti capitoli meglio descritti nel prospetto contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Prelevare la superiore somma dal corrente bilancio 2022 da imputare nei seguenti capitoli:
 - per emolumenti €. 2.711,44 al cap. 200;
 - per oneri riflessi €. 645,32, al cap. 210;
 - per IRAP €. 230,47, al cap. 2107/10.
5. Corrispondere all'ex dipendente Pelligra Aldo la relativa somma spettante a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute relative all'anno 2021 e all'anno 2022 pari a giorni 35 per complessivi **€. 3.587,23**.

6. Trasmettere il presente provvedimento all'ufficio "*Gestione economica e contabile del personale*" al fine di corrispondere quanto dovuto alla ex dipendente, oltre a procedere ai versamenti alle casse previdenziali e all'Erario, con la prima mensilità utile.

Il Dirigente
F.to Dott. Giorgio La Malfa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal...03.01.2023...al...17.01.2023...e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO